

**Oggetto: COMUNE DI MONTEVARCHI/ C.P.F. COSTRUZIONI S. P .A. - APPROVAZIONE DELL'ATTO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE A DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE PENDENTI DINANZI AL TRIBUNALE DI AREZZO AL N. 4556/2014 DI R.G. - MANDATO AL SINDACO PER LA RELATIVA SOTTOSCRIZIONE**

Il Collegio dei Revisori del Comune di Montevarchi composto da:

- |                           |             |
|---------------------------|-------------|
| - Dr. Roberto Selavi,     | Presidente  |
| - rag. Mauro Rossinelli   | Componente  |
| - Dr. Giovanni Farnocchia | Componente, |

si è riunito telematicamente per esaminare la documentazione in oggetto pervenuta con comunicazione mail del 19/07/2018 ed integrata dagli allegati alla proposta di delibera ricevuti in data odierna a seguito di richiesta del collegio e composta da:

- Proposta di Deliberazione di GC n° 200 del 19/07/2018, con i relativi allegati.

TENUTO CONTO di quanto dispone l'art. 239, primo comma, lett. b), n. 6 , del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTA la proposta di deliberazione in oggetto;

ESAMINATO il riassunto della vicenda come riportato nella proposta di delibera;

RICHIAMATO il proprio parere in merito espresso con verbale n. 26 del 9/12/2016 e con verbale , 4 del 99/4/2018;


PRESO ATTO che l'ente ha ritenuto la competenza della GC in luogo del Consiglio Comunale,

#### **PREMESSO CHE:**

- in relazione alla causa pendente già oggetto di un primo pagamento da parte dell'ente di cui al verbale sopra richiamato, gli uffici propongono di chiudere il contenzioso mediante il pagamento **di un importo a titolo transattivo** di € 140.000,00, comprensiva delle spese presunte connesse alla CTU. Il predetto impegno trova copertura nella parte corrente del bilancio di previsione 2018-2020, anno 2018, al macroaggregato 05.22.02 501.001 giusta attestazione del responsabile dei servizi finanziari giusta proposta di variazione su cui questo Collegio si è già espresso con separato parere. La cifra risulta inferiore a quanto a suo tempo ipotizzato;
- secondo il parere legale redatto dall'Avv. Lumeggi, appare probabile una soccombenza dell'ente quantomeno per importi in linea con l'ipotesi di transazione.

#### **RICHIAMATO**

il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede *"Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso"*. Pertanto, nei



**COMUNE DI MONTEVARCHI**

Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 85 del 29/10/2015  
Verbale n. 18 del 23/7/2018

*casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l'ente deve avere già registrato la relativa spesa. In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio";*

il resoconto Commissione Arconet 30/3/16 che in relazione a fattispecie analoga ha precisato che:

*"a) Quesito Autonomie speciali - Debiti fuori bilancio*

*Il punto 5.2 lettera h) dell'allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011 prevede che, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di un'obbligazione passiva potenziale con riferimento alla quale non è possibile impegnare alcuna spesa ma si devono invece accantonare le relative risorse; l'impegno è invece assunto in presenza della sentenza attingendo dalle risorse accantonate.*

*La Commissione dopo ampio dibattito concorda la seguente risposta:*

*Si conferma che, in attesa degli esiti del giudizio, ovvero di una sentenza passata in giudicato, in genere non sorgono obbligazioni giuridicamente perfezionate a carico dell'ente. Pertanto, in assenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata, e del correlato obbligo di registrare l'impegno nelle scritture contabili, non può formarsi un debito fuori bilancio.*

*Al riguardo si richiama il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h), il quale prevede "Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso".*

*Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l'ente deve avere già registrato la relativa spesa.*

*In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio.*

*Ad esempio, a seguito di un ordine di acquisto, l'ente, seguendo le ordinarie procedure di spesa, deve assumere l'impegno e deve conservarlo, anche se, successivamente, si apre il contenzioso in relazione alla conformità della fornitura all'ordine. In caso di sentenza negativa dell'ente passata in giudicato, si formano obbligazioni giuridiche concernenti spese legali, interessi, ecc. che non possono essere definite fuori bilancio, se tempestivamente registrate a seguito della sentenza.*

*Se l'obbligazione giuridica oggetto del contenzioso è già sorta, e la nascita dell'obbligazione non è stata oggetto di un regolare procedimento di spesa da parte dell'ente, si è in presenza di un debito fuori bilancio;*

PRESO ATTO che la relazione del legale conclude sulla convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo, ritenendo probabile una soccombenza sulla base della bozza di relazione del CTU in atti;

PRESO ATTO della sussistenza di risorse stanziare in bilancio e della valutazione dell'ente sulla competenza in materia della GC in luogo del CC;


RICHIAMATO quanto riportato nella relazione alla proposta di delibera in merito al potere discrezionale dell'Amministrazione, nell'ambito dello svolgimento dell'ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali, di decidere sull'opportunità"

EVIDENZIATO altresì che nella proposta di delibera trasmessa come integrata in premessa contiene i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;

Tutto quanto ciò premesso e per quanto di competenza il Collegio

**PRENDE ATTO**

della decisione assunta dall'amministrazione, che appare comunque migliorativa rispetto alla precedente stesura e della relazione del legale che conclude per la convenienza della transazione; da atto della sussistenza di stanziamenti in bilancio come derivanti dalla variazione n.1 al bilancio di previsione 2018.



COMUNE DI MONTEVARCHI

Collegio dei Revisori dei Conti nominato dal Consiglio Comunale con CC 85 del 29/10/2015  
Verbale n. 18 del 23/7/2018

Montevarchi 23/07/2018

Dr. Roberto Scavi

rag. Mauro Rossinelli

Dr. Giovanni Farnocchia